

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE

Roma, 23 maggio 1973.

Circolare n. 337 C. e V./95

All. 2

Ai Direttori di Sede

e, per conoscenza,

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Agli Ispettori compartimentali

Ai Dirigenti dei Nuclei per i Comitati regionali

**OGGETTO: Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - Accredita-
mento dei contributi a favore dei lavoratori collocati in
aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.**

L'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (1) (Statuto dei lavoratori) pre-
vede, per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a rico-
prire cariche sindacali nazionali e provinciali, la possibilità di essere collocati in
aspettativa non retribuita e stabilisce altresì che i periodi caratterizzati dall'aspet-
tativa stessa siano considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni
erogate dall'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e dagli altri trattamenti
sostitutivi o esonerativi della medesima.

Nel campo assicurativo e pensionistico con tale norma è stato introdotto un
importante istituto che mira a realizzare un'adeguata tutela previdenziale a favore
di quei lavoratori che sospendono lo svolgimento della propria attività per rico-
prire cariche pubbliche o socialmente rilevanti.

Per l'attuazione del citato articolo di legge si sono determinati vari problemi
interpretativi che sono stati esaminati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il predetto Organo, con deliberazione n. 39 del 10 aprile 1973 (v. allegato 1),
ha stabilito i punti fondamentali per l'applicazione della disposizione legislativa in
esame, per quanto attiene alla disciplina relativa al riconoscimento dei periodi di
aspettativa suddetti nell'ambito delle gestioni pensionistiche rientranti nella com-
petenza di questo Istituto.

Per la pratica attuazione della norma e dei principi stabiliti con la citata
delibera consiliare si forniscono, relativamente agli accreditamenti contributivi da
effettuare nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S., le seguenti istruzioni.

1) Lavoratori aventi titolo ai benefici previsti dall'art. 31.

La norma si riferisce ai lavoratori:

- a) eletti membri del Parlamento nazionale;
- b) eletti membri delle Assemblee regionali;
- c) chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive;
- d) chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.

(1) V. « Atti ufficiali », 1970, pag. 508.

Mentre per l'individuazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) non si rendono necessarie ulteriori indicazioni, occorre precisare quali siano i lavoratori inquadrabili nelle categorie indicate alle lettere c) e d).

Si chiarisce al riguardo che per « lavoratori che siano chiamati ad altre cariche pubbliche elettive » devono intendersi:

— i lavoratori eletti consiglieri comunali o provinciali (sindaci, presidenti di giunte e assessori);

— i lavoratori chiamati alla carica di presidente o vice-presidente di ospedali o di aziende municipalizzate, o ad altre cariche pubbliche cui si accede per elezione, anche di secondo grado, sulla base del voto espresso dalle assemblee elettive quali i Consigli comunali, i Consigli provinciali, ecc.

Per quanto concerne i « lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali » si precisa che si tratta dei lavoratori che sono chiamati a svolgere compiti di direzione nazionali o provinciali nelle associazioni menzionate nell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, anche se siano designati dalle associazioni stesse a rappresentarle in enti od organizzazioni pubbliche.

Come è noto, le associazioni indicate nel predetto art. 19 sono:

— le associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

— le associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Il criterio enunciato per i rappresentanti di associazioni di lavoratori dipendenti si applica anche nei confronti dei rappresentanti di associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi che abbiano analoghe caratteristiche e si trovino nella stessa situazione dei suddetti rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

2) Periodi oggetto del riconoscimento figurativo.

L'accreditamento dei contributi va effettuato per i periodi di aspettativa, successivi all'11 giugno 1970 (data di entrata in vigore della legge n. 300), in corrispondenza dei quali è stata ricoperta la carica che ha dato luogo all'aspettativa medesima, con esclusione, pertanto, dei periodi di aspettativa eventualmente fruiti prima del conferimento o al termine della carica, ovvero nell'intervallo tra due cariche.

3) Condizioni per il riconoscimento figurativo.

Premesso che presupposto essenziale per l'accreditamento dei contributi è l'avvenuto collocamento in aspettativa determinato dallo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 31, si indicano di seguito le condizioni alle quali è subordinata la concessione del beneficio in esame.

a) L'aspettativa deve aver sospeso un rapporto di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria I.V.S.

Conseguentemente non hanno titolo ad usufruire dell'accreditamento a carico della predetta gestione coloro il cui rapporto di lavoro abbia comportato l'iscrizione a forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione obbligatoria I.V.S.

Pertanto, nel caso di lavoratori che, in dipendenza di diverse attività esercitate, al momento del collocamento in aspettativa siano iscritti all'assicurazione I.V.S. e ad altre forme di previdenza, il riconoscimento presso queste ultime gestioni non preclude l'accreditamento di contributi nella suddetta assicurazione I.V.S.

b) L'aspettativa deve protrarsi per tutto il periodo in cui vengono svolte le funzioni contemplate dalla norma in esame.

Ogni qualvolta l'aspettativa abbia termine (per cessazione del rapporto di lavoro, ripresa dell'attività del lavoratore, ecc.) viene meno, pertanto, il diritto alla copertura figurativa, anche se l'interessato continui ad espletare le citate funzioni.

c) Non deve sussistere l'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione I.V.S. o ad altre forme esclusive, sostitutive o esonerative della medesima per l'attività svolta dal lavoratore in dipendenza della carica che ha dato luogo all'aspettativa (2).

Fermo restando tale principio, i contributi figurativi saranno integralmente accreditati ai lavoratori che, per l'impegno richiesto dalla carica ricoperta, non sono in grado di svolgere l'attività lavorativa in atto al momento della nomina.

4) Importo dei contributi.

I contributi figurativi da accreditare devono essere commisurati alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato all'atto del collocamento in aspettativa, di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.

Al riguardo si precisa che devono essere attribuiti contributi mensili o settimanali a seconda della periodicità della retribuzione contrattuale cui si deve fare riferimento per la determinazione della misura dei contributi medesimi.

Nel caso che il lavoratore sia stato collocato in aspettativa con diritto ad emolumento ridotto, o svolga durante il periodo di aspettativa un'altra attività subordinata, i contributi dovranno essere accreditati in quota integrativa, pari alla eventuale differenza tra gli interi contributi figurativi altrimenti spettanti ed i contributi dovuti in relazione all'emolumento percepito.

5) Efficacia dei contributi accreditati ex art. 31.

I contributi accreditati ai sensi della disposizione in argomento sono equiparati a quelli effettivi versati in costanza di rapporto di lavoro, per i lavoratori appartenenti alla stessa categoria, dall'azienda dalla quale il lavoratore è stato posto in aspettativa.

Ne deriva che i suddetti contributi sono utili per l'acquisizione del diritto e la determinazione della misura delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S., ivi compresa la pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (3), nonché per il conseguimento dei requisiti contributivi per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della predetta assicurazione I.V.S.

(2) Si chiarisce al riguardo che non è da ritenere preclusiva del beneficio in questione l'iscrizione al trattamento previdenziale previsto per i membri del Parlamento nazionale.

(3) V. « Atti ufficiali », 1969, pag. 446.

6) *Presentazione della domanda e della necessaria documentazione.*

Per ottenere l'accreditamento dei contributi gli interessati — lavoratori o loro superstiti — dovranno inoltrare apposita domanda alla competente Sede dell'Istituto.

La presentazione di tale domanda non è soggetta ad alcun termine.

Gli interessati dovranno inoltre produrre la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dei requisiti e dei presupposti cui è subordinato il diritto all'accreditamento.

Di norma tale documentazione sarà costituita da:

— documenti di lavoro (libretto di lavoro, estratti di libri matricola, ecc.) eventualmente integrati da dichiarazione del datore di lavoro, comprovanti l'avvenuto collocamento in aspettativa, le sue cause, la data iniziale e l'eventuale data terminale, la categoria e la qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa e le variazioni intervenute successivamente;

— certificazione, proveniente dall'ente od organismo presso il quale sono state o vengono svolte le funzioni che formano il contenuto della carica elettiva o sindacale che ha dato titolo all'aspettativa, indicante la natura, la durata della carica nonché l'eventuale trattamento previdenziale connesso con la medesima carica.

Dovrà infine essere fornito a cura degli interessati un prospetto indicante l'ammontare della retribuzione, nonché gli sviluppi economici e di carriera ai quali dovrà farsi riferimento per stabilire la misura dei contributi da accreditare.

Tali dati dovranno trovare riscontro nei relativi contratti collettivi di lavoro, dei quali dovrà essere prodotta copia.

In luogo dei contratti collettivi potrà anche essere presentata una circostanziata dichiarazione, rilasciata dai competenti Uffici del lavoro, dalla quale risultino anche gli estremi dei suddetti contratti e della loro pubblicazione.

7) *Accreditamento dei contributi: adempimenti delle Sedi.*

Qualora le domande di accreditamento dei contributi vengano presentate dopo la conclusione del periodo di aspettativa e la richiesta sia suscettibile di accoglimento, si procederà all'accreditamento dei contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore dandone comunicazione all'interessato.

Ovviamente, qualora non sussistano le condizioni per il riconoscimento del diritto all'accreditamento, dovrà essere notificato un formale provvedimento di reiezione.

Nelle ipotesi in cui venga invece presentata domanda di accreditamento quando l'aspettativa è in corso o, comunque, nei casi in cui venga segnalato l'avvenuto collocamento in aspettativa, l'accreditamento dei contributi verrà effettuato, di norma, con periodicità annuale nonché in occasione della presentazione di domande di prestazioni o di prosecuzione volontaria.

Le Sedi, comunque, ricevute le domande, sempre che queste non debbano essere subito respinte, avranno cura di inviare agli interessati una comunicazione contenente l'invito a produrre, qualora non sia stata già inoltrata a corredo della domanda, la documentazione idonea a dimostrare il diritto all'accreditamento e tutti gli altri elementi occorrenti ai fini dell'accreditamento stesso.

L'invio di tali documenti (attestazioni di continuità dell'aspettativa e della carica, ecc.) dovrà essere ripetuto da parte degli interessati con la stessa periodicità fissata per le operazioni di accreditamento.

A tal fine le domande che non hanno dato luogo a provvedimenti di reiezione dovranno essere custodite in apposita evidenza.

Si sottolinea inoltre l'esigenza che comunque, ogni qualvolta a cura degli interessati vengano prodotti i documenti predetti, si proceda tempestivamente all'esame degli stessi onde verificare e contestare subito eventuali irregolarità e carenze.

Resta ferma, altresì, la possibilità di svolgere, allorquando se ne manifesti la necessità, opportuni accertamenti al fine di acquisire elementi o chiarire le situazioni che hanno rilevanza ai fini dell'accreditamento dei contributi in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
MASINI

OGGETTO: Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Riconoscimento, ai fini della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e delle assicurazioni integrative e sostitutive di detta assicurazione, dei periodi di aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Seduta del 10 aprile 1973)

Visto l'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
vista la legge 15 dicembre 1965, n. 1424;
considerati i problemi interpretativi sorti in sede di attuazione delle norme contenute nel citato articolo;
vista la relazione predisposta dagli Uffici;
vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 90558 OP G4 in data 8 giugno 1972;
sentito il parere conforme del Direttore generale,

DELIBERA:

a) per « Lavoratori che siano chiamati ad altre cariche pubbliche elettive » si intendono oltre ai lavoratori eletti consiglieri comunali o provinciali (sindaci, presidenti di giunte, assessori), i lavoratori chiamati alla carica di Presidenti, Vice presidenti di ospedali, di aziende municipalizzate, od altre cariche pubbliche cui si accede per elezione, anche di secondo grado, sulla base del voto espresso dalle assemblee elettive, quali i Consigli comunali, i Consigli provinciali, ecc.;

b) per « Lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali » si intendono i lavoratori chiamati a svolgere compiti di direzione nazionali o provinciali nelle associazioni di cui all'art. 19 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, anche se designati dalle associazioni stesse a rappresentarle in enti ed organizzazioni pubbliche. Il criterio di cui al presente comma si applica anche per i rappresentanti di associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi che abbiano analoghe caratteristiche e si trovino nella stessa situazione dei rappresentanti delle associazioni dei lavoratori dipendenti.

I periodi oggetto del riconoscimento figurativo sono i periodi di aspettativa, successivi all'11 giugno 1970 [data di entrata in vigore della legge n. 300 (1)], in corrispondenza dei quali è stata ricoperta la carica che ha dato luogo alla aspettativa medesima, con esclusione, pertanto, dei periodi di aspettativa eventualmente fruiti prima del conferimento o al termine della carica, ovvero nell'intervallo tra due cariche.

Il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di aspettativa deve essere effettuato nella gestione previdenziale alla quale risulta iscritto il lavoratore interessato al momento del collocamento in aspettativa. Nel caso di lavoratore che in dipendenza di diverse attività esercitate al momento del collocamento in aspettativa sia iscritto all'assicurazione obbligatoria I.V.S. e ad altre forme di previdenza, il riconoscimento effettuato presso queste ultime gestioni pensioni-

(1) V. « Atti ufficiali », 1970, pag. 508.

stiche non preclude l'accreditamento dei contributi figurativi nell'assicurazione I.V.S.

L'accreditamento figurativo non può essere operato qualora per l'attività svolta dal lavoratore in dipendenza della carica che ha dato luogo all'aspettativa sia prevista l'assicurazione generale I.V.S. o forme sostitutive della stessa.

Fermo restando il principio di cui al punto precedente i contributi figurativi saranno integralmente accreditati ai lavoratori che, per l'impegno richiesto dalla carica ricoperta, non sono in grado di svolgere l'attività lavorativa in atto al momento della nomina.

Nel caso invece che il lavoratore sia stato collocato in aspettativa con diritto ad emolumento ridotto, o svolga durante il periodo di aspettativa un'altra attività subordinata, deve essere operato l'accreditamento di contributi figurativi in quota integrativa, pari alla eventuale differenza tra l'intero contributo figurativo altrimenti spettante ed il contributo dovuto in relazione all'emolumento percepito.

Per ottenere l'accreditamento dei contributi figurativi il lavoratore interessato deve presentare all'I.N.P.S. apposita domanda corredata della documentazione necessaria a dimostrare il diritto all'accreditamento stesso; la presentazione della domanda non è soggetta a termini di decadenza.

L'importo dei contributi da accreditare è commisurato alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguato in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.

I contributi figurativi accreditati a favore dei lavoratori secondo quanto è previsto dall'art. 31 dello Statuto dei Lavoratori sono equiparati a quelli effettivi versati in costanza di rapporto di lavoro, per i lavoratori appartenenti alla stessa categoria, dall'azienda dalla quale il lavoratore è stato posto in aspettativa.